

Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali

Le c.d. valute virtuali (VV) sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un'autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica.

Negli ultimi anni si è assistito alla crescente diffusione delle VV. Attualmente, sono oltre 500 gli schemi esistenti nel mondo, il più famoso dei quali è *bitcoin*.

Il fenomeno è stato oggetto di considerazione da parte di numerose autorità internazionali, governi, banche centrali e autorità di vigilanza ⁽¹⁾, interessati a comprendere se, ed eventualmente in che modo, regolamentarlo.

A luglio 2014, l'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority*, EBA) ha pubblicato un parere sulle VV ⁽²⁾, al fine di favorire un processo di convergenza regolamentare a livello europeo.

In particolare, l'EBA ha individuato numerosi profili di rischio derivanti dall'utilizzo o dalla detenzione delle VV. Essi sono rilevanti per gli utilizzatori (consumatori, investitori e *merchant*), per i partecipanti al mercato - piattaforme di scambio e depositari dei portafogli virtuali (*wallet providers*) - per gli intermediari e le autorità di regolamentazione, oltre che per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario e del sistema dei pagamenti. Alcuni di tali rischi si sono già concretizzati in gravi perdite o furti di VV per la clientela, nel fallimento di piattaforme di scambio o in attività di riciclaggio e altre condotte criminali ⁽³⁾. Secondo l'Autorità Bancaria Europea, i rischi individuati superano i possibili benefici che le VV potrebbero fornire ai loro utilizzatori, anche considerando i vantaggi in termini di costi e tempi di transazione e di inclusione finanziaria.

Auspiciando un intervento delle istituzioni europee, l'EBA ha evidenziato la necessità di definire, nel lungo periodo, un quadro normativo armonizzato, che riservi l'operatività in VV a soggetti autorizzati e definisca, tra l'altro, requisiti in materia di capitale e *governance* dei partecipanti al mercato e segregazione dei conti della clientela. Nel breve termine, ha ravvisato l'urgenza di mitigare i rischi derivanti dall'interazione tra gli schemi di VV e i servizi finanziari regolamentati ed ha, pertanto, invitato le Autorità nazionali di vigilanza a scoraggiare gli intermediari dall'acquistare, detenere o vendere VV. In tale contesto, gli intermediari potrebbero invece continuare a offrire a soggetti operanti nel settore delle VV, le attività e i servizi finanziari alla cui prestazione sono autorizzati. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al documento "Avvertenza sull'uso delle cd. valute virtuali", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ⁽⁴⁾.

La Banca d'Italia condivide l'opinione dell'EBA di scoraggiare le banche e gli altri intermediari vigilati dall'acquistare, detenere o vendere VV. Gli intermediari vigilati dalla

(1) Si veda al riguardo:

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/EBA_2013_01030000_IT_TRA.pdf

<http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>

(2) Per maggiori riferimenti, si veda:

<http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>

(3) Si fa riferimento, ad esempio, al fallimento della nota piattaforma di scambio giapponese Mt. Gox, avvenuto nei primi mesi del 2014, a seguito di un attacco informatico, che ha comportato la perdita di circa 750 mila Bitcoins di proprietà di migliaia di utenti. Si segnala inoltre il caso della piattaforma di scambio Bitcoinica, più risalente nel tempo (2012), anch'essa oggetto di un attacco informatico, con conseguenti perdite di Bitcoins a carico degli utenti.

(4) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/index.html>

Banca d'Italia vanno quindi invitati a valutare con attenzione i rischi indicati dall'EBA e a considerare che:

- in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle VV, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari;
- le concrete modalità di funzionamento degli schemi di VV possono integrare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (art. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia devono rendere edotti di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle VV, prima di intraprendere operazioni della specie con essi.

Resta inteso che, nei confronti di tali soggetti potranno continuare a essere prestati i servizi finanziari autorizzati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla vigente disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e delle indicazioni fornite dalla UIF.

La Banca d'Italia, in relazione al coinvolgimento delle banche e degli altri intermediari da essa vigilati nel comparto delle VV, si riserva di assumere o proporre misure specifiche di carattere prudenziale.